



ALLEGATO 1

**Piano Regolatore Portuale di Ortona**  
**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S., Direttiva 2001/42/CE)**

**Il soggetto Proponente** di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., (cioè *“il soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma soggetto alle disposizioni del presente decreto”*) è individuato nel Comune di Ortona.

**l’Autorità procedente** di cui alla lettera q) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., (cioè *“la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”*) è individuata nel Consiglio Regionale che svolge le attività tecnico-amministrative tramite il Servizio Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

**l’Autorità competente** di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i., (cioè la pubblica amministrazione cui compete l’elaborazione del parere motivato nel caso di valutazione di piani e programmi) è individuata nel Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio-Ambiente;

- Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio-Ambiente, il Servizio Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti e il Comune di Ortona, collaborano per definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all’art. 18 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Il Comune di Ortona predispone il Rapporto Preliminare di cui all’art. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio-Ambiente in collaborazione con il Servizio Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, individua i soggetti con competenza ambientale (SCA) per l’avvio delle consultazioni della fase di scoping di cui all’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
- I S.C.A., entro 30 gg, inviano i loro contributi scientifici ed eventuali osservazioni al Servizio Valutazioni Ambientali e al Servizio Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti.
- La consultazione si conclude entro 90 gg come previsto dall’art. 13 comma 2 del D.LGs. n. 152/2006. In questo periodo i contributi scientifici e le eventuali osservazioni vengono sottoposti all’attenzione del soggetto proponente (Comune di Ortona) il quale dovrà recepire le osservazioni al Rapporto Preliminare e di conseguenza procedere alla redazione del Rapporto Ambientale.
- Il Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce parte integrante del Piano Regolatore Portuale di Ortona e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.



- Il soggetto Proponente trasmette la documentazione all'Autorità Procedente la quale, a sua volta, la invia all'Autorità Competente. La documentazione necessaria è riportata all'art. 13 comma 5.
- Contestualmente il soggetto Proponente avvia la procedura di VINCA presso il Servizio Valutazioni Ambientali.
- La pubblicazione dei documenti è garantita dall'Autorità Procedente e Competente secondo quanto riportato nell'art. 13 ai commi 5-bis e 6. Contestualmente alla pubblicazione dei documenti utili alla procedura di VAS vengono pubblicati anche i documenti della VINCA al fine di avviare, contestualmente, i due procedimenti.
- La Regione Abruzzo, mette a disposizione dei S.C.A. e del pubblico la documentazione di cui all'art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (Piano Regolatore Portuale, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, ecc..) per 60 gg..
- La documentazione viene resa disponibile per la consultazione anche presso le Province e comunque nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 commi 5 bis e 6.
- Il Servizio Valutazione Ambientale, il Servizio Infrastrutture svolgono le attività tecnico-istruttorie, l'acquisizione e la valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati a seguito delle consultazioni.
- Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e VINCA si esprime sull'incidenza del Piano Regolatore Portuale di Ortona sui Siti della rete Natura 2000 ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i..
- Il Servizio Valutazione Ambientale esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e del parere espresso dal CCR VIA\_VINCA, il parere motivato sul Rapporto Ambientale entro il termine di 90 gg a decorrere dalla scadenza dei 60 gg stabiliti per le consultazioni.
- Il Servizio Valutazione Ambientale trasmette al Servizio Infrastrutture il parere motivato.
- L'Autorità Procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.
- L'Autorità Procedente trasmette il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
- L'Autorità Procedente pubblica sul BURAT la decisione finale con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano

PL





Regolatore Portuale di Ortona e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria comprendente anche:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
  - b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  - c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 152/2006.
- Il monitoraggio, di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 152/2006, è effettuato dall'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

